



Si autorizza la pubblicazione all'albo
Data 23/12/11 Firma *Lo Russo*

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - ROMA

Via Ripetta, 222 - 00186 Roma
Tel. 3227025 - 3227036 Fax 3218007

Prot. n. 72536 /Fp
Roma, 25/11/11

Oggetto: contratto di collaborazione a progetto Prof.ssa Anna Mainolfi

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in via di Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc. 0228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore **Prof. Gerardo Lo Russo** domiciliato per carica in Roma, via di Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

e

prof.ssa Anna Mainolfi, nata a Boiano (Cb), il 15/02/1971, residente in cod. fisc.: MNLNNA71B55A930Z (di seguito denominato/a Collaboratore);

premesse

- Che la Committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Che con il provvedimento di cui al prot. n. 8595/A5/A1A del 21/07/2010 è stata indetta la Selezione pubblica per incarichi di insegnamento per il triennio ed il biennio per gli a.a. 2010/11-2011/12-2012/13;
- Che in data 24/11/2010 con la nota n. 15796/A1C è stata pubblicata la relativa graduatoria definitiva;
- Che il collaboratore è collocato in posizione utile al conferimento dell'incarico della graduatoria di cui sopra, relativamente all'insegnamento di **Progettazione grafica**;
- Che il collaboratore non figura tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 61 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 e che la prestazione richiesta non prevede l'iscrizione in appositi albi;
- Che il collaboratore dà atto della circostanza che la committente lo ha reso edotto di tutti i profili operativi e tecnici relativi alla corretta esecuzione del progetto fornendogli tutte le necessarie informazioni.
- Che committente e collaboratore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto finalizzato a fornire al corpo studentesco dell'Accademia di Belle Arti di Roma l'insegnamento di **Progettazione grafica**.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI - ROMA

Via Ripetta, 222 - 00186 Roma
Tel. 3227025 - 3227036 Fax 3218007

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate

Convengono

- Art.1. L'incarico consiste in attività di insegnamento di cui in premessa secondo il programma didattico proposto dal collaboratore al momento della domanda di partecipazione alla selezione di cui al prot. n. 8595/A5/A1A.
- Art.2. Il Collaboratore svolgerà l'incarico in assoluta autonomia operativa, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare della Committente, salvo il necessario coordinamento generale e le altre forme di coordinamento che si esplicheranno in incontri settimanali con il Direttore dell'Istituzione Prof. Gerardo Lo Russo. Il collaboratore, inoltre, si impegna a svolgere la propria attività presso la sede della committente in Roma, via di Ripetta 222 ovvero presso la sede in Roma Largo Nino Frisullo snc, oltre che in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare, concordandole, ove necessario, con la committente. La committente mette a disposizione del collaboratore spazi idonei allo svolgimento della prestazione e ne regola la disponibilità in relazione all'orario delle lezioni reso noto al pubblico.
- Art.3. L'incarico decorrerà a far data dal 26/11/2011 e si estinguerà al momento della realizzazione del progetto e, quindi, della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata e comunque entro e non oltre il 31/10/2012.
- Art.4. Al collaboratore sarà corrisposto un compenso orario di € 50 per ogni ora di lezione svolta per un massimo di 75 ore e, comunque per un complessivo di € 3.750,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato.
- Art.5. L'importo di cui al precedente articolo comprende la partecipazione alle commissioni d'esame relative alla materia oggetto del presente contratto, afferenti all'anno accademico 2011/2012.
- Art.6. Viene pattuito che il collaboratore non potrà svolgere attività in concorrenza con la committente né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività della committente medesima, nel rispetto dei criteri di correttezza, buona fede e degli obblighi discendenti dal disposto dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI - ROMA

Via Ripetta, 222 - 00186 Roma
Tel. 3227025 - 3227036 Fax 3218007

- Art.7. Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal completamento del progetto, contestualmente alla consegna di apposito prospetto, mediante le modalità indicate dal collaboratore su appositi moduli prestampati forniti dalla committente.
- Art.8. La committente prende atto che il collaboratore si impegna a fornire ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione dei modelli prestampati forniti dalla committente.
- Art.9. A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n.335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni. La committente provvederà altresì all'iscrizione del collaboratore all'Inail, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n.38.
- Art.10. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. La committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita del contratto. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
- Art.11. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Art.12. Il Collaboratore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.Lgs 196/03.
- Art.13. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2222 e ss. ed agli articoli da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003 nonché ad ogni altra normativa ad esso applicabile.
- Art.14. Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto

Il Collaboratore

La Committente